



Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_

## **L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE IN RAPPORTO AL BILANCIO**

Il comma 169 della Finanziaria 2007 ha disposto che le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali (confermando quanto già stabilito dal Tuel e dall'art. 53, c. 16 della legge n. 388) devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio nel quale le stesse verranno applicate. Tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - purchè entro il termine innanzi indicato, e cioè entro il termine per l'approvazione del bilancio - hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio per il Federalismo fiscale, con nota 16 marzo 2007 n.5602/2007, ha precisato alcuni aspetti inerenti tale norma, soffermandosi, in particolare, sulla necessaria e "stretta correlazione che esiste fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni nel bilancio". Tenuto conto di ciò, riprendendo quanto già espresso dalla Corte dei Conti (sez. reg. Lombardia, parere 12 luglio 2006 n.4/2006), evidenzia che "le delibere di determinazione delle aliquote dei tributi locali e dei costi dei servizi pubblici locali si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, *semprechè siano approvate prima del bilancio di previsione dell'Ente*".

Tale affermazione è certamente condivisibile, dovendo peraltro rilevare i problemi che una sua stretta applicazione determinerebbe nel caso di approvazione del bilancio di previsione entro il termine ordinamentale (31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento), visto che in tale evenienza l'Ente non ha può considerare quanto stabilito dalla manovra contenuta nell'annuale Legge Finanziaria dello Stato.

Al riguardo il Dipartimento dà fondamento all'interpretazione che attribuisce efficacia retroattiva (dal 1° gennaio dell'anno di riferimento) anche alle tariffe adottate dopo la prima approvazione del bilancio, ma prima del termine (ultimo) infrannuale come differito da provvedimento statale (il prossimo 30 aprile per il 2007): "sarà lo stesso organo ... consiliare ... a porre in essere un'adeguata azione di rimedio, approvando una deliberazione successiva a quelle con le quali sono stati adottati il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e la variazione delle tariffe della Tarsu." In buona sostanza, nel caso di recepimento delle nuove disposizioni recate dalla legge finanziaria annuale che dia luogo a modifiche alle tariffe d'imposta già approvate, il consiglio comunale dovrà apportare le necessarie rettifiche ed integrazioni anche al bilancio dell'esercizio di riferimento. Per avere efficacia nello stesso esercizio in corso le modifiche tariffarie devono comunque essere adottate entro il termine infrannuale (prorogato) per l'adozione del bilancio di previsione.

#### **ADDIZIONALI LOCALI ALL'ENERGIA ELETTRICA**

In attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, è stato emanato il D. Lgs. 2 febbraio 2007 n.26, il cui articolo 5, in particolare, reca importanti innovazioni in tema di addizionali locali ai consumi di energia elettrica.

E' quindi stato disposto che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica viene adesso applicata nelle misure di:

- a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili (per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, viene recuperata la relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel cap. I, punto 2, della deliberazione Cipe n. 15 del 14 dicembre 1993);
- b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
- c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Tale misura può essere

aumentata da ciascuna amministrazione provinciale entro il limite massimo di euro 11,40 per mille kWh.

Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, mentre quelle relative a forniture con potenza disponibile superiore a detto limite (e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio), sono versate all'Erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano versate direttamente ai comuni ed alle province stesse.

E' stabilito che possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo a valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, norma che viene a codificare un comportamento già tenuto dall'Amministrazione centrale nel corso degli ultimi anni.

#### **L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

---

Con nota 12 marzo 2007 n. 938, l'Ufficio per il Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fornito indicazioni in merito ad alcuni aspetti dell'innovazione recata dall'art.1, c.142, della legge n.296/2006, in tema di addizionale locale all'Irpef.

Nel confermare la necessità dell'adozione di apposita deliberazione a carattere regolamentare per determinare la misura dell'addizionale, l'Ufficio ha precisato che "l'esercizio di tale potere discrezionale non può che essere demandato al Consiglio", negando la possibilità che possa provvedervi la Giunta, nemmeno in applicazione di una disposizione regolamentare eventualmente definita in tal senso.

La nota citata conclude precisando che "qualora il Comune abbia già provveduto in passato ad istituire l'addizionale in discorso, non vi è la necessità di procedere a nuove deliberazioni, fatto salvo il caso in cui l'amministrazione comunale intenda modificare la misura dell'aliquota o introdurre la citata soglia di esenzione a norma dell'art.1, c. 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998."

### L'applicazione dell'imposta in caso di divorzio o separazione dei coniugi

La questione inerente la posizione ai fini ICI del coniuge assegnatario dell'abitazione a seguito di sentenza di divorzio, è da lungo tempo oggetto di differenti interpretazioni. Peraltro appare che la giurisprudenza abbia ormai assunto un indirizzo ben delineato nel senso che l'assegnazione della casa familiare disposta dal giudice della separazione non attribuisce un diritto reale di abitazione (cfr. in tal senso Comm. trib. reg. L'Aquila, sez. VI, 13 maggio-27 maggio 2003, n. 43, e Firenze, sez. XI, 14 marzo-26 settembre 2003, n. 45, nonché Rimini, 9 giugno 2004 n. 76; in senso contrario Comm. trib. reg. Firenze, sez. XXIX, 3 novembre 2003-1° marzo 2004, n. 59).

Questo indirizzo interpretativo è stato autorevolmente avvalorato dalla Corte di Cassazione (sez. I, 19 settembre 2005 n.18476), per la quale il provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione in sede di separazione o di divorzio riveste natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale, essendo questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge, precisando che risulta a carico del coniuge obbligato al versamento dell'assegno per l'altro coniuge anche il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori relativi alla casa familiare (ICI compresa).

Ancor chiaramente, la Suprema Corte recentemente (sez.V civile, 16 marzo 2007 n.6192) ha affermato che "difetta in capo al coniuge semplicemente assegnatario dell'immobile adibito a casa coniugale la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento specificatamente previsti dalla norma, i quali costituiscono l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili."

In questo contesto si ritiene utile rilevare che la lett. e), primo comma, dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997, attribuisce all'ente la facoltà di applicare l'aliquota ridotta o la detrazione per l'abitazione principale od entrambi le agevolazioni, alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, previsione che può essere estesa in via regolamentare anche agli immobili dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della casa coniugale (cfr. Dip. Politiche fiscali, nota 3 aprile 2007, n. 4440/2007).

## Soppressione comunicazione ICI

La legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) è intervenuta con diversi commi nella materia afferente la dichiarazione/comunicazione dei dati ICI e delle loro variazioni; tali innovazioni vanno correlate anche al quanto disposto dall'art. 37, commi 53 e seguenti, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come convertito dalla legge n. 248/2006, per il quale a decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ovvero della comunicazione di cui all'art. 59, c. 1, lett. I), del D.Lgs. n. 446/1997.

L'Ufficio per il Federalismo fiscale (nota 13 marzo 2007 n.5407/2007) ha precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 non può essere più utilizzato in via generale il sistema della comunicazione ICI in virtù della soppressione sopra riportata. In particolare viene richiamato il "comma 174 della legge n.296 del 2006, che ha integrato le disposizioni dell'art.37, c.53, del D.L. n.223/2006, convertito nella legge n.248/2006, che prevedono che *"a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ... , ovvero della comunicazione prevista dall'art.59, c.1, lett. I), n.1), del D.Lgs. n.446/1997."* L'integrazione operata dal citato comma 174 nel disporre che *"Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3-bis del D.Lgs. n.463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico"*, deve essere, infatti, interpretata in linea con quanto stabilito dalle altre disposizioni della legge finanziaria 2007, con la conseguenza che i riferimenti alla *"comunicazione..."* devono considerarsi superati dall'evoluzione normativa".

*Cordiali saluti.*

Marzo 07